

## STATUTO

### CAPO I° ELEMENTI COSTITUTIVI

#### Art. 1 Denominazione e natura del Consorzio.

I Comuni di BIOGLIO, BRUSNENGO, CALLABIANA, CAMANDONA, CASAPINTA, CASTELLETTO CERVO, CERRETO CASTELLO, COSSATO, CROSA, CURINO, LESSONA, MASSERANO, MEZZANA MORTIGLIENGO, MOSSO, MOTTALCIATA, PETTTINENGO, PIATTO, QUAREGNA, SELVE MARCONE, SOPRANA, STRONA, TRIVERO, VALDENGO, VALLANZENGO, VALLE MOSSO, VALLE SAN NICOLAO, VEGLIO VIGLIANO VILLA DEL BOSCO, allo scopo di raggiungere il fine individuato nel patto di cooperazione si costituiscono in consorzio ai sensi dell'Art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che assume la denominazione di "CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL BIELLESE ORIENTALE".

Nel Consorzio possono entrare a far parte altri enti locali.

Il loro inserimento in ogni caso è subordinato all'approvazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l'assemblea consortile che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione.

Il consorzio è ente strumentale degli Enti Locali associati per la gestione dei servizi sociali. Ha personalità giuridica pubblica ed è dotato di piena d'autonomia, funzionale ed organizzativa.

#### Art. 1/bis Partecipazione al Consorzio delle Unioni di Comuni.

I Comuni aderenti al Consorzio, di cui all'art. 1 del presente Statuto, che ai sensi dell'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 esercitano le funzioni fondamentali tramite Unione di Comuni, costituite ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto dell'art. 9, comma 1 bis della succitata legge, possono continuare a gestire le funzioni ed i servizi in materia socio assistenziale tramite Consorzio così come previsto dall'art. 3 della L.R. 11/2012.

Per quanto sopra si renderà indispensabile che venga formalizzata nuova Convenzione tra il Consorzio e l'Unione dei Comuni in sostituzione della Convenzione precedentemente approvata dal singolo Comune ora aderente all'Unione.

#### Art. 2 Finalità

Gli enti locali aderenti, secondo la convenzione ed attraverso il consorzio, si prefiggono di gestire le attività ed i servizi socio-assistenziali consistenti in:

- a) interventi di assistenza economica;
- b) assistenza domiciliare;
- e) interventi di promozione della socializzazione e delle attività antiemarginanti;
- d) interventi previsti dall'art. 23 del DPR 616/77;
- e) affidamenti a famiglie, nuclei parafamiliari e singoli;
- f) affidamenti a servizi residenziali tutelari ed inserimenti;
- g) integrazioni rette;
- h) gestione diretta di servizi residenziali e semi-residenziali;
- i) attività delegate dalla Regione.

Il Consorzio può erogare servizi, attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli su elencati, in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi. I relativi oneri sono a carico degli enti richiedenti.

#### Art. 3 Durata

Il Consorzio ha durata indeterminata. Lo scioglimento de Consorzio avviene per deliberazione degli enti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e dei componenti l'Assemblea Consortile. [In caso di scioglimento il patrimonio è ripartito fra gli enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione stabilite dalla convenzione, nonchè al tempo si durata dell'adesione al Consorzio; gli oneri diretti ed indotti inerenti alla liquidazione sono a carico degli enti consorziati.]

#### Art. 4 Sede

Il consorzio ha sede legale in Cossato.

### CAPO 11°

#### ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE.

#### Art. 5 Gli organi

Sono organi del consorzio:

- L'assemblea consortile,
- Il presidente dell'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione,
- Il presidente del Consiglio di Amministrazione,
- Il Direttore Generale.

#### Art. 6 L'Assemblea, composizione

L'assemblea è composta dal sindaco o dal presidente dell'unione o loro delegati, di ciascun comune aderente al Consorzio. La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'assemblea devono avvenire per iscritto. Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e conseguentemente in misura proporzionale esercita il voto in assemblea, in relazione alla popolazione legale residente.

#### Art. 7 Funzionamento

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti dell'Assemblea almeno 5 giorni prima della data di convocazione, nel caso di convocazione ordinaria e 24 ore in caso di convocazione d'urgenza, ed è pubblicato all'albo pretorio e sulla home page del sito [www.cissabo.org](http://www.cissabo.org) della sede consortile. La convocazione viene fatta tramite avviso scritto che deve essere recapitato, a mezzo posta o via fax o posta elettronica, ai singoli componenti presso la sede dell'ente di appartenenza.

L'assemblea si riunisce di regola in via ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, nel qual caso la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato su persone.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza dei rappresentanti detentori di almeno la metà delle quote di partecipazione e dei componenti dell'assemblea.

In caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti alla prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative e dei componenti dell'assemblea.

#### Art. 8 Competenze

L'Assemblea determinerà gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alla necessità ed agli interessi comuni, degli enti aderenti ed ai fini statutari.

In particolare compete all'Assemblea:

1. nominare il Presidente scelto nel proprio seno e tutti i membri del consiglio di amministrazione;
2. pronunciare le decadenze dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
3. approvare i programmi socio-assistenziali ed i criteri per la loro attuazione nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, approvare i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni ed i conti consuntivi;
4. deliberare la contrazione di mutui, piani finanziari;
5. approvare gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
6. deliberare i criteri generali per adottare l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
7. approvare le convenzioni con le amministrazioni pubbliche ed altri organismi escluse quelle concernenti atti di ordinaria amministrazione;
8. accettare nuove adesioni e determinarne le condizioni;
9. approvare atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale

#### Art. 9 Deliberazioni

Alle deliberazioni dell'assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre metà delle quote di partecipazione e dei componenti dell'assemblea presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente delle leggi o dallo statuto.

Le deliberazioni sono assunte con votazioni a scrutinio palese.

Alle sedute dell'assemblea partecipa di norma il segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

#### Art. 9 bis Il Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea è eletto, per un quinquennio, dall'Assemblea Consortile nel suo seno, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza e dei componenti l'Assemblea, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello Statuto.

Le funzioni di Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente l'Assemblea più anziano di età.

#### Art. 9 ter Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

- a. rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti Consorziati;
- b. compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.

#### Art. 10 Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di n. 5 consiglieri compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato, per un quinquennio, dall'Assemblea nella sua prima adunanza, gli eletti devono avere i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza e dei componenti dell'Assemblea con tre separate successive votazioni.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dal loro incarico dopo tre assenze consecutive salvo gravi cause di salute.

#### Art. 11 Competenze

Il Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dei fini statutari del consorzio compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente o del Direttore Generale.

Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:

1. approva il piano esecutivo di gestione (comprendente il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance);
2. approva il Sistema di misurazione e valutazione della performance, ex art. 7 D.lgs. 150/09, su proposta del Nucleo di Valutazione della Performance;
3. adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, compresa la macrostruttura, la dotazione organica e le norme sull'accesso all'impiego;
4. approva la programmazione triennale del fabbisogno di personale;
5. autorizza la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati di lavoro;
6. istituisce l'area delle posizioni organizzative, su proposta del Direttore Generale;
7. approva, su proposta del Nucleo di Valutazione della Performance, la metodologia di graduazione delle posizioni organizzative;
8. approva i criteri di valutazione dei risultati del Direttore Generale e degli incaricati di posizione organizzativa;
9. approva i criteri per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e di responsabile di unità organizzativa semplice.

#### Art. 12 Adunanze e deliberazioni

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente ordinariamente in base alle esigenze o a richiesta di almeno 3 consiglieri.

Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della giunta comunale, in ordine all'istruttoria, le forme e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 13 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio, è l'organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente e conforma l'attività di indirizzo elaborata dall'Assemblea con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività sociali del consorzio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione inoltre:

1. convoca il consiglio di amministrazione fissando l'ordine delle discussioni;
2. può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi come attore e convenuto;

3. dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
4. presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione firmandone i relativi verbali in unione al Segretario del consorzio;
5. sovrintende e vigila l'andamento amministrativo del consorzio;
6. sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
7. può delegare, per singole materie od affari, le sue competenze ad uno o più componenti del consiglio;
8. partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea;
9. nomina e revoca il Direttore Generale;
10. nomina e revoca il Segretario del Consorzio;
11. conferisce le funzioni di responsabile di servizio/incaricato di posizione organizzativa;
12. nomina il Nucleo di Valutazione della Performance;
13. provvede alla graduazione delle posizioni organizzative, su proposta del Nucleo di Valutazione della performance;
14. valuta annualmente gli incaricati di posizione organizzativa e attribuisce la retribuzione di risultato, su proposta del Nucleo di Valutazione della Performance;
15. valuta annualmente il Direttore Generale e attribuisce la retribuzione di risultato, su proposta del Nucleo di Valutazione della Performance;
16. affida l'incarico di Economo e Agente Contabile principale ad un dipendente scelto tra il personale di categoria non inferiore a "C".

#### Art. 14 Il Vice Presidente

Il presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza od impedimento, dal vice presidente.

#### Art. 15 Indennità e rimborsi spese

Le indennità e i rimborsi spese, le aspettative ed i permessi, ove previsti ed in quanto dovuti, sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di Amministratori di Enti Locali

### CAPO III°

#### ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

#### Art. 16 Personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalle leggi, dallo statuto, dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

#### Art. 17 Segretario

Di norma il Segretario di uno degli enti locali facenti parte del consorzio è Segretario del consorzio.

Al Segretario sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) fornisce collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e alla redazione dei relativi verbali;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 18 Direttore Generale

Il Direttore Generale è l'organo preposto alla gestione dell'attività del consorzio.

Il Direttore Generale:

1. Il Direttore generale è nominato, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
2. L'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale del Consorzio può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio di Amministrazione
4. Il Direttore Generale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Direttore Generale.
5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le funzioni vicarie competono all'incaricato di P.O. più anziano di età.
6. Al Direttore Generale spettano i seguenti compiti:
  - a) sovrintendere alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
  - b) provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - c) predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione, comprensiva del piano della performance e del piano dettagliato degli obiettivi. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili delle strutture apicali dell'ente incaricati di posizione organizzativa, ad eccezione del Segretario del Consorzio;
  - d) presiedere la delegazione trattante di parte pubblica;
  - e) viene nominato Responsabile della prevenzione della corruzione con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - f) svolge altri compiti non attribuiti dalla legge o dal presente regolamento ad altri organi previsti dal presente regolamento.

#### CAPO IV°

#### FINANZE E CONTABILITÀ

##### Art. 19 Bilancio

Il bilancio di previsione pluriennale è lo strumento di programmazione a lungo termine che, aggiornato di anno in anno, rappresenta l'attività amministrativa e finanziaria nell'arco di tempo considerato.

Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del consorzio. In esso vengono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

##### Art. 20 Relazione previsionale e programmatica

La relazione previsionale e programmatica è il quadro di riferimento del bilancio di previsione annuale. Essa considera lo stato generale dei servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'ente. In essa sono evidenziate tutte le risorse, sia di carattere ordinario che straordinario.

##### Art. 21 Mezzi finanziari

Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi:

- quote di partecipazione degli enti consorziati;
- conferimenti disposti dalla regione;
- entrate dall'applicazione di tariffe agli utenti.

Qualora il Consorzio non riesca a finanziare con le entrate provenienti dalle tariffe e dai conferimenti disposti dalla regione le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione del bilancio.

Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio, secondo le modalità previste nella convenzione.

#### Art. 22 Conto consuntivo

Il conto consuntivo della gestione del consorzio è approvato dall'assemblea consortile entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Le modalità di formazione del rendiconto sono stabilite dal vigente regolamento di contabilità dell'ente.

#### Art. 23 Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito previa approvazione della convenzione con deliberazione dell'Assemblea consortile.

#### Art. 24 Revisore dei conti

Il revisore dei conti è nominato secondo la vigente normativa.

Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

### CAPO V°

#### PARTECIPAZIONE

#### Art. 25 Pubblicazione delle deliberazioni

Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto od altre norme, prevedono la pubblicazione, vengono pubblicati all'Albo Pretorio on line sul sito web del Consorzio [www.cissabo.org](http://www.cissabo.org).

#### Art. 26 Accesso e partecipazione

L'assemblea consortile uniforma la propria attività al principio della trasparenza. Ai fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del consorzio è riconosciuto a chiunque ne abbia interesse, a tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del consorzio. Il consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento del servizio sul territorio. A tal fine il consorzio si impegna a:

- assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
- promuovere, e se richiesto, partecipare ad assemblee o ad incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

### CAPO VI°

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 27 Funzioni normative

Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.

La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del consorzio.

I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio on line dopo l'adozione della deliberazione per la durata di quindici giorni. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza, essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### Art. 28 Disciplina per la fase costituente

Entro venti giorni dalla sottoscrizione della convenzione che istituisce il consorzio, il sindaco del comune sede del consorzio prevede a convocare la prima seduta dell'assemblea per la nomina del presidente del consorzio e del consiglio di amministrazione, con l'assistenza del segretario generale dello stesso ente.

#### Art. 29 Successione e disciplina transitoria

Il consorzio fa propria la pianta organica funzionale dell'USSL 48 ed il personale dalla stessa dipendente destinato alla gestione dei servizi socio-assistenziali. Il consorzio prende altresì in carico tutto il materiale inventariato in capo al servizio Socio-Assistenziale dell'USSL 48.

Il consorzio con la sottoscrizione della convenzione subentra all'USSL 48 per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali a titolo universale, nei rapporti in essere con i terzi con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

In attesa che sia elaborato il nuovo ordinamento normativo si applicano in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti approvate dall'USSL o quelle del comune del consorzio.

#### Art. 30 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applica la vigente normativa ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

